

Verbale di incontro del 7 giugno 2011

AMT Spa, nelle persone dei Sigg.:

E. Martinetto – S. Pesci – G. Trucco – I. Miliotti – M. Tangheri

e

le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL, nelle persone dei Signori:

C. Cavanna – A. Gamba – L. Rotella – M. Dellacasa – M. Monteforte – G. Mazza – A. Pisano –

S. Pugliese – F. Adenè – A. Cannavacciuolo – F. Gioiele – M. Delorenzi – G. Gulli – S. Firpo –

P. Ligabue – M. Tardioli – A. Gatto – M. Nolaschi – V. Galifi – R. Rossi – E. Fano – I. Bonsignore

– L. Lagomarsino – M. Pizzatti

Premesso che

- con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dalla Legge n. 220/210, che ha dato attuazione all’art. 53, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, in tema di “imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività” per il periodo di imposta 2011;
- in conformità con il vigente accordo interconfederale, con riferimento alla provincia di Genova, la normativa di cui sopra è stata recepita in data 24 marzo 2011 da un apposito accordo quadro territoriale tra Confindustria e le OO.SS. CGIL, CISL e UIL.
- con la circolare n. 19 del 10/5/2011 l’Agenzia delle Entrate chiariva alcune modalità applicative della normativa prevista del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.

si conviene quanto segue.

Per l’anno 2011, le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali e aziendali di lavoro applicati in AMT Spa sono recepiti nella presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E del 14 febbraio 2011 l’Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 – sono riconducibili, con la corresponsione correlata, a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

AMT Spa applicherà, pertanto, dette agevolazioni fiscali agli istituti disciplinati nel contratto collettivo di lavoro applicato in azienda ed erogati nell’anno 2011, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.

In particolare, vengono incluse nel regime di detassazione le voci retributive derivanti dai seguenti accordi aziendali di produttività:



- Accordo di Produttività 15/11/1991
- Accordo di Produttività. 21/6/1996
- Premio di Risultato 20/7/2000
- Premio di Qualità e Redditività ex A.A. 3/5/2007
- Indennità A.A. 07/2008 (ex A.A. 08/07/2008)
- altre voci retributive, con le stesse caratteristiche, ricomprese nel Testo Unico degli accordi aziendali del 11/1/2002 ed accordi successivi.

Con la sottoscrizione di tale intesa le RSA delle Organizzazioni Sindacali firmatarie danno atto di essere state informate in merito a quanto sopra.
 AMT informerà i propri dipendenti dell'attuazione della presente intesa attraverso apposito Avviso al personale.

AMT si riserva, prima di dare attuazione al provvedimento, una verifica tecnica della piena rispondenza di quanto previsto dal presente accordo rispetto alle vigente normativa fiscale.

La validità del presente accordo è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione AMT.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'Azienda:

Per le OO.SS.:

CGIL
 Cisl
 FAISA
 UGL